PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI COLERE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

NORME INTRODUTTIVE

art. 1 - NATURA, CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-

a - Il presente Regolamento Edilizio (RE) contiene le norme che disciplinano l'attività edilizia nel territorio comunale.

b - Spetta all'Amministrazione Comunale (AC), che si avvarrà in ciò dei propri organi amministrativi tecnici e consultivi, esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuiti dalle leggi.

art. 2 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-

a - Per gli effetti degli artt. 32 e 41 della L N° 1150/1942 (LUN) nonché degli artt. 6-7 e 10 della L n° 765/1967 e degli artt. 15 e 17 della L. n° 10/1977, il committente titolare della concessione ad edificare (CONC), il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere sono responsabili di ogni inosservanza alle norme generali di legge e di regolamento ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nella CONC.

b - Le eventuali sostituzioni del progettista, del direttore lavori e dell'esecutore delle opere debbono essere pertanto tempestivamente denunciate all'AC dal richiedente e dagli interessati.
I subentranti sono tenuti a sottoscrivere l'atto di CONC e gli elaborati del progetto, senza di che, le suddette sostituzioni non hanno effetto.

c - Per quanto non previsto dal presente RE, si richiamano le leggi urbanistiche nazionali (LUN) e regionali (LUR) e le norme attinenti; le disposizioni in materia emanate dallo Stato, dalla Regione e dal Comune; le norme di attuazione del Piano vigente, nonché le norme attinenti di altri regolamenti comunali, purché non in contrasto.

d - Per le sanzioni amministrative e penali si fa riferimento all'art

art. 119 - REQUISITI ILLUMINOTECNICI -

1 - Gli edifici debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si abbiano condizioni di illuminazione adeguate agli impegni visivi richiesti e compatibili con il benessere delle persone.

2 - L'illuminazione diurna dei locali dev'essere massima naturale e diretta; possono tuttavia fruire d'illuminazione naturale indiretta oppure d'illuminazione artificiale:
- i locali destinati ad uffici, le cui dimensioni orizzontali non consentano l'illuminazione naturale dei piani di utilizzazione, purché delimitati da pareti perimetrali dotate di parti trasparenti non inferiori ad 1/2 delle medesime;
- i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;
- i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione artificiale.
- i locali destinati a servizi igienici; le cabine di cottura di superficie inferiore a mq. 4 ed in diretta comunicazione con altro locale di soggiorno dotato di illuminazione ed aereazione diretta;
- i locali destinati alla circolazione delle persone e delle cose;
- i locali non destinati alla permanenza di persone.

3 - Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne debbono essere progettate e posizionate in modo da permettere l'illuminazione dei piani di utilizzazione e la "visione lontana".

4 - Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei locali degli alloggi debbono avere una superficie non inferiore ad 1/10 del piano di calpestio dei locali medesimi.

5 - Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi debbono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano il loro oscuramento, sia parziale che totale.

art. 120 - REQUISITI ACUSTICI -

1 - Gli edifici debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori in essi prodotti non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso prevista nei locali di emissione, in quelli finitimi disturbati e negli edifici circostanti nei quali venissero eventualmente immessi.

2 - Per l'isolamento acustico dei locali di nuova costruzione é prescritto l'impiego di materiali che garantiscano - per la loro natura, le caratteristiche tecnologiche e la posa in opera - una adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l'origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato) e la provenienza (dall'esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati ai servizi comuni). La insonorizzazione, da realizzare preferibilmente con materiale vetroso, va fatta nelle pareti interne ed esterne, nel pavimento, negl'infissi e nelle tubazioni. La separazione tra unità abitative e tra locali adibiti a lavorazioni diverse dev'essere realizzata con doppio tavolato, munito di intercapedine fonoassorbente e di appoggio isolante; oppure con parete di altro materiale

che garantisca un accettabile isolamento acustico.
Le coperture degli edifici debbono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori generati dalla grandine e dalla pioggia nei locali sottostanti non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso dei locali medesimi.

3 - Gl'impianti ed i macchinari in genere dotati di organi in movimento:
- se disposti nei sotterranei, debbono avere fondazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio;
- se collocati in piani superiori, debbono avere supporti ed ancoraggi non solidali con la struttura (solai, pilastri, pareti) ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti.

art. 121 - REQUISITI RELATIVI ALLA PUREZZA DELL'ARIA -

1 - Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in ogni locale non vengano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.

2 - I volumi minimi dei locali debbono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate di aria necessarie per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.

Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone debbono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi.

3 - I ricambi d'aria negli ambienti non dotati d'impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanenti debbono essere ottenuti mediante apposite aperture (dei serramenti, di parte di questi od altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali.

4 - Gli edifici ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione ed il riflusso nei medesimi dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazione e di inquinanti in essi prodotti.

5 - I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative, nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale, debbono essere condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività previste. I locali destinati a servizi igienici e cabine di cottura - qualora gli stessi non siano muniti di serramenti verso l'esterno - debbono avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell'aria. Negli alloggi tale espulsione può avere funzionamento discontinuo qualora i singoli servizi siano muniti di estrattori indipendenti.

I servizi, le cucine ecc., nei quali è prevista l'espulsione forzata debbono avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell'aria.

I valori minimi del coefficiente di ricambio per l'espulsione meccanica sono così fissati:

- servizi igienici:
  a) espulsione continua 6 volumi/ora
  b) espulsione discontinua 12 " "

- cabine di cottura:
  a) espulsione continua 8 volumi/ora
  b) espulsione discontinua 14 " "

6 - I locali degli alloggi, salvo quelli di servizio (servizi igienici, cabine di cottura, passaggi) o destinati a particolari attività che richiedano l'illuminazione artificiale, debbono avere serramenti esterni dotati di parti apribili, progettati e posizionati in modo da consentire un'efficace ventilazione naturale.

7 - Gli alloggi ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati o realizzati in modo da impedire che nei locali di soggiorno si diffondano esalazioni prodotte nei locali di servizio, e che in questi ultimi si diffondano mutualmente esalazioni in essi prodotte.

art. 122 - REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI -

1 - Gli edifici debbono essere dotati di impianti permanenti, idonei - con gli altri elementi costitutivi degli edifici medesimi - ad assicurare il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza ed alle loro attività.

2 - Gl'impianti od i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, debbono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e finiti, facilmente accessibili alle persone autorizzate.

3 - Gl'impianti debbono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la condotta, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione.

4 - Le sedi degli allacciamenti degl'impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizzazione ed i punti di utilizzazione medesimi, non debbono permettere la diffusione di esalazioni né l'accesso, negli edifici e nei loro locali, di animali e di insetti indesiderabili.

5 - La centralizzazione dei servizi tecnologici di uno o più edifici, deve essere attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento di maggiore confortevolezza, funzionalità, salubrità, sicurezza.

6 - Gli edifici debbono essere dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente i seguenti servizi:
- distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica;
- raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate , dei liquami e dei rifiuti solidi;
- riscaldamento;
- trasporto verticale delle persone e delle cose, fatta eccezione per gli edifici con meno di quattro piani utili f.t.; gl'impianti di sollevamento debbono essere proporzionati, per numero e caratteristiche, alle destinazioni di uso ed al numero degli utenti dell'edificio, ai tempi di smaltimento e di attesa, al numero delle fermate; vanno adottati gli accorgimenti tecnici atti ad impedire la trasmissione di rumori e vibrazioni.
- telecomunicazioni interne ed esterne, apparecchi terminali esclusi; la dotazione degl'impianti relativi a tali servizi non é obbligatoria per gli edifici con meno di quattro piani di calpestio;
- protezione dai rischi connessi con l'esistenza dell'impianto elettrico;

- protezione dagl'incendi;
- protezione dai fulmini.

7 - Gli alloggi debbono essere dotati d'impianti permanenti che possano assicurare almeno i seguenti altri servizi:
- distribuzione dell'acqua calda, apparecchi di produzione esclusi ;
- distribuzione del gas di rete o del gas liquido o del metano;
- espulsione dei gas combusti.

8 - Gl'impianti permanenti installati negli alloggi debbono essere adeguati al numero di persone cui ciascun alloggio é destinato.

art. 123 - REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA -

1 - Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. I loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, debbono permanere stabili.

2 - Gl'impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici ed i depositi di combustibili debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone o per le cose. Per gli impianti elettrici, di telecomunicazione ecc. debbono essere rispettate, in particolare, le norme C.E.I..

3 - Gli edifici - in relazione alla destinazione, all'altezza e alle caratteristiche delle strutture portanti - debbono essere progettati e realizzati in modo da salvaguardare dai pericoli di incendio l'incolumità degli occupanti, compresi gli ammalati e gli inabili, e quella dei soccorritori.

4 - I materiali da costruzione non debbono emettere, in caso d'incendio, fumi e gas tossici in quantità tali da costituire pericolo per gli occupanti, anche di quelli degli edifici circostanti.

5 - I locali abitabili degli edifici, eccettuati quelli aperti al pubblico per destinazioni particolari, debbono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una parte apribile.

6 - Le superfici vetrate non debbono poter costituire pericolo per le persone.

7 - I parapetti non debbono poter essere scalabili, attraversabili o sfondabili per urto accidentale. La loro altezza non dev'essere inferiore a mt. 1,10 e dev'essere aumentata in rapporto alla altezza del suolo.

8 - Gli spazi destinati alla circolazione orizzontale e verticale - interni ed esterni - non debbono avere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdrucciolevoli, illuminazione insufficiente.

9 - L'illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali aperti al pubblico e dei passaggi dev'essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete.

10 - L'illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone, ed, in generale, quella degli spazi comuni interni degli edifici debbono essere assicurate anche di notte.

11 - L'illuminazione degli accessi, delle rampe, dei giardini ed, in generale, quella degli spazi comuni esterni degli edifici debbono essere permanentemente assicurate anche di notte.

art. 124 - DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI -

1 - I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaie e di pluviali raccordati alla fognatura mediante sifone ispezionale ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione. I pluviali debbono essere in lamiera, in rame od altro materiale idoneo; negli ultimi 2,50 m. verso terra, essi debbono essere possibilmente incassati nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in ferro per l'altezza di almeno m. 2,20 sul piano stradale.

2 - Dove non esiste la fognatura é ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano di marciapiede o di strada, evitando però che conseguano danni alle fondazioni degli edifici.

3 - E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.

art. 125 - FOGNE PRIVATE -

1 - In attesa che l'AC disponga il Regolamento di Fognatura, si applicano le seguenti norme.

2 - I fognoli che raccordano alla fognatura pubblica i vari tubi di scarico delle abitazioni debbono essere costruiti in calcestruzzo di cemento ed avere forma e dimensioni tali da garantire il libero scarico delle acque bianche e luride; gl'innesti nella fognatura pubblica debbono essere realizzati con sifone ispezionabile posto all'esterno della costruzione.

3 - Nelle località prive di fognatura pubblica, tali fognoli debbono immettersi in fosse di chiarificazione, costruite secondo le prescrizioni dell'art. apposito ed approvate di volta in volta dall'Ufficiale Sanitario; é comunque escluso lo scarico in pozzi perdenti.

4 - I fognoli vanno costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, osservando le disposizioni impartite dall'UTC in materia di dimensioni, pendenze e forma.

5 - Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera.

6 - Ogni fabbricato deve comunque essere munito di opportuna fossa setticobiologica.

aRT. 126 - ANTENNE TELEVISIVE -

1 - I nuovi edifici aventi più di due unità abitative per corpo-scala debbono essere dotati di un'antenna televisiva centralizzata per corpo-scala.

2 - I nuovi edifici aventi più di due corpi-scala debbono essere dotati di un'unica antenna televisiva centralizzata per edificio.

ESECUZIONE DELLE OPERE - MISURE DI SICUREZZA

****

art. 127 - ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE -

1 - Le opere edilizie debbono essere eseguite in modo conforme ai progetti per i quali é stata data la CONC.

2 - Il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere debbono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d'arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni del RD n° 2105/1937.

3 - Per le strutture in c.a. debbono essere scrupolosamente osservate le prescrizioni del RD n° 2229/39 relative all'accettazione dei leganti idraulici ed all'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato.
Nell'impiego di strutture precompresse debbono osservarsi le norme approvate con DM 20/12/47, n° 1516.

4 - Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

5 - Nelle zone urbane non sono consentite opere edilizie con pareti costruite da tavolati di legno.

art. 128 - TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' -

1 - Se in un edificio si compiono lavori che possano pregiudicarne la stabilità complessiva o quella di sue singole parti, creando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per l'integrità delle cose, il Sindaco ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti necessari per eliminare lo stato di pericolo.
Analogo intervento dell'AC é previsto nel caso di edifici fatiscenti, le cui condizioni di stabilità siano tanto precarie da costituire una sicura fonte di pericolo.

2 - Il proprietario é tenuto a produrre, entro dieci giorni dalla ingiunzione, una perizia tecnica che specifichi le opere da fare per rimuovere lo stato di pericolo; nel caso d'imminente pericolo, il proprietario ha la facoltà e l'obbligo d'intervenire subito; le opere necessarie a rimuovere lo stato di pericolo sono eseguibili senza preventiva CONC.
Ogni ulteriore intervento di ristrutturazione, di bonifica igienica e di restauro conservativo dell'immobile dev'essere, per contro, oggetto di regolare CONC. Restano salvi i poteri del Sindaco di cui all'art. 153 del RD n° 383/34.

3 - Se la denuncia di pericolo é presentata da terzi, l'AC può chiedere al terzo che essa sia corredata da una relazione stesa da un tecnico qualificato.

4 - Se lo stato di pericolo é rilevato dall'AC, l'ingiunzione del Sindaco deve fondarsi su una relazione tecnica redatta dall'UTC o da altro organo qualificato, attestante la precaria stabilità delle strutture edilizie.

5 - Le recinzioni dei cantieri debbono essere tinteggiate per tutta la loro altezza a strisce bianche e nere in corrispondenza degli spigoli e per una larghezza di mt. 2 da questi.

6 - In ogni angolo dev'essere posta inoltre una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa, a cura e spese del costruttore, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale. Tali lanterne debbono avere dimensione appropriata ed essere collocate in modo da segnalare bene il recinto od il riparo su cui sono collocate. Debbono inoltre avere luci di colore rosso se il transito é interrotto e luci di colore verde se il transito é ammesso con cautela.

7 - Per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze é fatto obbligo di costruire

stabili ripari per i passanti.

8 - Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, i ponteggi e le impalcature debbono essere costruiti in modo da escludere la caduta dei materiali.

art. 129 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI -

Il costruttore deve prendere le precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori; valgono a tal fine le prescrizioni del RD n° 530/27 e del DPR n° 547/55, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti vigenti.

art. 130 - RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE DELLE OPERE -

1 - Il costruttore è responsabile della buona esecuzione delle opere e della condotta del cantiere, ai fini della pubblica incolumità e di quella degli addetti alla costruzione.

2 - L'osservanza delle misure di sicurezza riguardanti le recinzioni e le opere di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni non esime tuttavia l'esecutore delle opere ed il direttore dei lavori dalla responsabilità di verificare l'idoneità delle medesime e di porre ogni cura per evitare danni alle persone ed alle cose.

3 - Il Sindaco, avvalendosi di funzioni comunali ed agenti, ha la facoltà di controllare l'osservanza di queste disposizioni.

4 - Ove ne ravvisi la necessità, il Sindaco può ordinare che vengano prese delle ulteriori necessarie precauzioni per assicurare l'incolumità delle persone e diminuire il disagio del pubblico nell'esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie o di altri spazi di uso pubblico.

art. 131 - DEMOLIZIONI, SCAVI E MATERIALI DI RISULTA -

1 - Nelle demolizioni di strutture edilizie si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi (puntelli, armature provvisionali diverse ecc.) atti a garantire sempre libero e sicuro il transito sulle strade.

2 - Si deve evitare che si sollevi polvere, sia usando le opportune cautele durante il trasporto delle macerie, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.

3 - E' vietato gettare materiali demoliti ed altro dall'alto dei ponti, dall'interno delle fabbriche e dai tetti. Essi debbono essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi. Una volta giunti a terra, debbono ammucchiarsi nei cortili o comunque sull'area del cantiere. E' infatti vietato ogni deposito di materiali sul suolo pubblico all'esterno della recinzione.

4 - Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle viarie, il costruttore è obbligato a rimetterli a posto a sue spese.

5 - I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o franamento.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati immediatamente, con appositi mezzi, alla discarica pubblica, la quale viene prescelta dall'UTC previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Nella discarica pubblica i materiali debbono essere sistemati in modo da non formare cavità od ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche.

art. 132 - SGOMBERO DEI MATERIALI - SCARICHI AUTORIZZATI -

1 - E' vietato ingombrare spazi pubblici, adiacenti o non alla costruzione; solo in caso di assoluta e comprovata necessità l'AC può concedere lo scarico ed il deposito temporaneo dei materiali, stabilendo le opportune cautele caso per caso ed esigendo la tassa corrispondente.

2 - Cessato lo stato di necessità, gli spazi pubblici occupati debbono essere sollecitamente sgomberati e ripuliti.

art. 133 - PULIZIA DELLE STRADE -

1 - Il costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere.

2 - Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura (a mezzo carri, autocarri, carriole, ecc.), deve assicurarsi che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si é verificato lo spargimento.

art. 134 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO -

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'AC.

Pertanto coloro che, per qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo o lo spazio pubblico, debbono farne domanda al Sindaco, corredandola dei disegni e documenti necessari per motivare la richiesta ed indicando la superficie che si intende occupare.

Il Sindaco, sentita la CE e fatta salva l'applicazione della tassa - se dovuta - può concedere l'autorizzazione richiesta fissando il pagamento di un congruo canone d'uso; le norme e prescrizioni da seguire nel corso della occupazione e la scadenza dell'autorizzazione stessa.

Cessate le ragioni che hanno giustificato l'autorizzazione o scaduto il termine stabilito senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, il richiedente deve sgomberare senza indugio il suolo o lo spazio occupati, riportando l'area concessa nello stato in cui l'ha occupata.

La riconsegna dell'area all'AC avviene in contraddittorio, redigendo apposito verbale. La definitiva sistemazione del suolo pubblico é eseguita, se del caso, dall'AC a spese del richiedente, in base alla liquidazione delle spese fatta dall'UTC; il rimborso dev'essere effettuato entro quindici giorni dallo avviso di pagamento, pena la riscossione forzosa.

art. 135 - OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL SOTTOSUOLO - PASSI CARRABILI -

1 - L'occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico può essere concessa dall'AC, se necessario ed opportuno, per usi particolari e per motivate ragioni di decoro e d'igiene, purché l'occupazione sia compatibile con la stabilità delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità.

2 - Sono ammesse in particolare: la creazione d'intercapedini o di aperture al livello del suolo per aereare gli scantinati nonché la costruzione di pese pubbliche

3 - Nel relativo atto, da rilasciarsi a concessione avvenuta, nelle forme di legge, debbono fissarsi il canone annuale da versare all'AC, nonché le modalità e le prescrizioni da seguire sia durante che dopo l'esecuzione delle opere.

4 - I passi carrabili possono essere consentiti con l'osservanza delle norme e modalità prescritte per l'occupazione permanente del suolo pubblico e degli altri obblighi fissati dal presente RE.
Il richiedente ha l'obbligo di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi si intende svolgere.

art. 136 - RIMOZIONE DI OPERE CHE OCCUPANO SPAZI PUBBLICI +

1 - L'AC può prescrivere la demolizione o la rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti su di esso, quali: gradini, scale, sedili esterni, paracarri, gabinetti, grondaie molto sporgenti, tettoie, sovra-passaggi ed imposte di porte e di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno.

2 - Quando tali opere siano state eseguite in conformità a leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'AC può ordinare la demolizione o rimozione solo per ragioni d'interesse pubblico, salvo il pagamento di un eventuale indennizzo dovuto al proprietario.

3 - Quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, la demolizione o rimozione dev'essere comunque eseguita in occasione d'interventi (non manutentivi) sull'edificio o sulle parti in questione.

art. 137 - RINVENIMENTI E SCOPERTE -

1 - Chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico deve farne denuncia alla competente autorità a norma dello art. 43 e seguenti della L. n° 1089/39. Il concessionario, l'esecutore delle opere ed il direttore dei lavori sono inoltre tenuti solidalmente a segnalare immediatamente al Sindaco il rinvenimento o la scoperta compiuti, sospendendo nel frattempo i lavori per lasciare intatte le cose ritrovate. Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

2 - In dipendenza di tali rinvenimenti o scoperte, il Sindaco dispone i provvedimenti più opportuni.

3 - Si applicano le sanzioni di cui alla Legge citata, aggiornate dalla L n° 44/75.

art. 138 - SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI -

1 - Lungo le proprietà confinanti con spazi pubblici comunali, l'AC provvede a sistemare i marciapiedi. La spesa di prima formazione e pavimentazione compete ai proprietari frontisti.

2 - Se un solo accesso serve più proprietà, alcune delle quali sono interne, la spesa di cui sopra per il marciapiede dell'intero prospetto, é a carico di tutti i proprietari, frontisti ed interni.

3 - La spesa liquidata dall'UTC, viene esatta con le procedure di rito, eventualmente ricorrendo alla riscossione forzosa.

art. 139 - SERVITU' PUBBLICHE -

1 - A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, l'AC ha la facoltà di applicare o far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi genere:
   a) targhe dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;
   b) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, d'idranti e simili;
   c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
   d) sostegni per impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;
   e) lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici della vita nazionale o cittadina;
   f) tabelloni per pubbliche affissioni;
   g) cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi statali delle poste, dei telefoni ecc.;
   h) orologi elettrici ed avvisatori stradali con i loro accessori.
   Tale facoltà viene esercitata previo avviso agl'interessati.

2 - Una volta apposte le cose oggetto della predetta servitù, i proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili.

3 - Se fosse necessario coprire con insegne le targhe, queste possono essere spostate a spese del proprietario, secondo le indicazioni dell'UTC.

4 - Nei casi di interventi su edifici ai quali siano affissi fanali, targhe, mensole, fili od altre opere necessarie per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato é tenuto a curarne la perfetta conservazione e ad effettuarne il ripristino, qualora, durante l'esecuzione dei lavori, debba rimuoverle.

art. 140 - ATTIVITA' PRODUTTIVE MOLESTE -

1 - All'interno degli abitati o nelle loro immediate vicinanze non possono essere costruiti laboratori, industrie, depositi commerciali ecc. che risultino molesti per rumore, vibrazioni, esalazioni, odori, fumi, o per altra causa.

2 - Queste attività debbono localizzarsi nelle zone previste dal PIANO e possono essere attivate solo se si forniscono sufficienti garanzie che l'intensità delle emissioni, misurate sulla linea di confine del lotto, saranno contenute entro i fissati limiti di tollerabilità e non produrranno turbativa di sorta ai vicini.

3 - L'AC applica i limiti di tollerabilità stabiliti dalle leggi o dai regolamenti in vigore; in carenza adotta con apposita delibera, propri limiti di tollerabilità (in istato di "normale lavorazione") per:
- l'emissione di rumori continui o d'urto;
- lo stato di vibrazione costante o d'urto prodotto;
- la quantità di fumo emessa;
- le emissioni pulverulente ed odorose;
- l'emissione di sostanze tossiche o velenose;
- il rischio d'incendio e di esplosione;
- la produzione di umidità (vapori), di calore intenso o di bagliori.

4 - Per prevenire situazioni di pubblica molestia o pericolo, per non danneggiare la salute pubblica, la sicurezza od altri aspetti del comune generale benessere, ed infine per non causare danno od ingiuria alla altrui proprietà, l'AC, anche nell'ambito della CONC può:
- fissare arretramenti adeguati dai confini e dalle strade;
- prescrivere edifici e strutture completamente chiusi da materiali incombustibili ed insonorizzanti;
- dettare norme adeguate per il magazzinaggio libero od al chiuso;
- prescrivere appropriati contenitori per le sostanze radioattive;
- prescrivere idonei sistemi automatici antincendio;
- prescrivere alberature d'isolamento e di filtraggio.

art. 141 - SERBATOI DI CARBURANTI E DI OLII COMBUSTIBILI -

1 - I serbatoi di carburante ed olii combustibili debbono collocarsi alla distanza minima di 300 m. da eventuali captazioni di acque sorgive o del sottosuolo. Essi debbono essere adeguatamente protetti contro la corrosione e debbono essere muniti di opportuni dispositivi antitravaso, di prevenzione delle perdite ed antincendio.

2 - L'AC può negare l'interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti.

art. 142 - DEPOSITO DI RIFIUTI SOLIDI -

1 - I rifiuti organici putrescibili dovunque prodotti, debbono essere accumulati in appositi immondezzai conformi alle norme dettate dal presente RE ed essere periodicamente vuotati, senza provocare turbativa di sorta.

2 - E' proibito depositare immondizie e rifiuti di ogni genere sulla pubblica via e sugli altri spazi pubblici degli abitati; sulle strade esterne di qualunque tipo; nonché nelle rogge, nei torrenti e nei corsi d'acqua in genere.

3 - Oltre ad applicare le penalità previste dalle leggi, l'AC imputerà al trasgressore le spese di rimozione del materiale depositato.

art. 143 - SCARICHI DI VAPORI E DI GAS - NORME ANTISMOG -

1 - Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi ed i gas provenienti dalle motrici a gas, debbono scaricarsi nell'atmosfera per mezzo di camini o di appositi tubi innalzati verticalmente oltre il colmo dei tetti circostanti.

2 - I camini industriali debbono essere muniti di parafulmine e distare dalle proprietà confinanti e dagli spazi pubblici almeno metà della loro altezza; la distanza minima dagli spazi pubblici é di 10 m..
3 - Nello scarico dei vapori, gas e fumi, adottarsi le cautele di cui alla L. n° 615/66 (e successivi RD 22/12/70 n° 1391; DM 23/11/67; Circ. 29/7/71 n° 73), onde ridurre l'inquinamento atmosferico entro i previsti limiti di tollerabilità, secondo le norme contenute nel DPR n° 322/71.

art. 144 - RECINZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE INEDIFICATE -

1 - Tutte le aree edificabili a confine con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, debbono essere recintate per evitare l'accesso di estranei ed il formarsi di deposito d'immondizie.
La recinzione deve realizzarsi in modo da non deturpare l'ambiente.
2 - Le aree scoperte di proprietà privata a confine con spazi pubblici od aperti al pubblico transito, debbono essere sistemate, mantenute decorosamente e possibilmente coltivate a giardino o ad orto, seconda le caratteristiche della zona. La sistemazione deve comunque assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche, evitando ristagni.
3 - Le aree interposte tra i fabbricati ed i cortili, se di superficie inferiore ai 100 mq, debbono essere pavimentate; mentre saranno sistemate con aiuole e viali se di superficie superiore, realizzando un marciapiede lungo il perimetro esterno dei fabbricati.

NORME TRANSITORIE E FINALI
****

art. 145 - ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI NON REGOLAMENTARI -

1 - Gli edifici esistenti non conformi alle prescrizioni del presente RE sono tenuti ad adeguarvisi in caso di ristrutturazione o di ricostruzione.
Nel rilasciare la CONC per interventi di risanamento conservativo, restauro, consolidamento ed adeguamento tecnologico, il Sindaco deve sentire il parere dell'Ufficiale Sanitario a norma dell'art. 220 del RD n° 1265/1934.
2 - Entro due anni dall'entrata in vigore del presente RE gli interessati debbono provvedere:
- alla posa in opera delle grondaie e dei pluviali nelle case che sorgano in margine a spazi pubblici e che ne siano ancora sprovviste;
- all'allacciamento dei pluviali alla fognatura, ove questa esista;
- all'intonacatura e tinteggiatura delle case che ne abbiano obbligo.

3 - Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente RE debbono essere eliminati:
- i gabinetti interni comunicanti con locali abitabili e sprovvisti di finestra adeguata, salvo che non si ottemperino alle disposizioni dell'art. 18 della L. n° 166/1975;
- i gabinetti accessibili dal vano scale, sprovvisti di antigabinetto;
- i gabinetti comuni a più appartamenti;
- i gabinetti esterni o pensili;
- i gabinetti con tubazioni di scarico visibili da spazi pubblici.

4 - In caso di inadempienza l'AC interviene secondo le leggi in vigore.

art. 146 - REGOLARIZZAZIONE DEI DEPOSITI ALL'APERTO-

1 - Entro un anno dall'entrata in vigore del presente RE, tutti i depositi temporanei all'aperto dei materiali, manufatti, rottami ed automezzi in demolizione nonchè i depositi o parcheggi di roulotte, camper, case mobili, prefabbricati (baracche e box), containers e simili, debbono essere rimossi; l'interessato ha l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi e comunque di dare una decorosa sistemazione all'area liberata dal deposito.

2 - Nel caso di depositi permanenti, entro il periodo di cui sopra, gli interessati debbono inoltrare regolare domanda di CONC, a norma del presente RE. In caso di inadempienza, allo scadere del termine il deposito verrà considerato ad ogni effetto un intervento abusivo.

3 - Nel caso in cui il deposito permanente, sia perchè ricade in zona di valore ambientale sia per altri insindacabili motivi, non dovesse essere consentito, esso dovrà essere rimosso entro due anni dalla data del diniego della CONC o dell'apposita ingiunzione da parte del Sindaco.

art. 147 - RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI ANTIGIENICHE E DEGRADATE-

1 - Nel caso di singole abitazioni dichiarate antigieniche dall'Ufficiale Sanitario, il Sindaco ha la facoltà di ingiungere al proprietario di effettuare le necessarie opere di risanamento, assegnandogli il termine massimo di sei mesi per l'inizio dei lavori.

2 - Nel caso di inadempienza del proprietario, oppure nel caso di più abitazioni antigieniche in uno stesso fabbricato od infine quando lo richiedano motivi di pubblico interesse, l'AC può includere l'immobile in un PR e darvi attuazione nelle forme e con le procedure previste dall'art. 28 della L n° 457/78.

art. 148 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO -

La pubblicazione del presente RE dev'essere effettuata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della Regione.

art. 149 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO -

1 - Il presente RE si applica in tutto il territorio comunale; esso entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Decreto della GR di approvazione, per tutte quelle costruzioni la cui CONC viene rilasciata successivamente alla sua entrata in vigore.

2 - Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli adempimenti e le trasformazioni d'immobili esistenti, autorizzate a norma di disposizioni precedentemente in vigore, ma non ancora iniziate alla predetta data, sono soggette alla nuova disciplina edilizia e debbono adeguarvisi.
Pertanto, il titolare della CONC, prima di iniziare i predetti lavori, deve chiedere una nuova CONC.

3 - Qualora si tratti, invece, di lavori già in corso d'opera o di edifici già esistenti alla data anzidetta, essi restano soggetti alle disposizioni vigenti al momento del rilascio della CONC, salva in ogni caso, per nuovi interventi, la facoltà dell'AC di applicare le misure di salvaguardia di cui alla

L n° 1902/52 e successive modificazioni, oppure ordinare l'esecuzione di quei lavori di carattere estetico ed igienico che fossero ritenuti indispensabili per la pubblica igiene ed il pubblico decoro.

art. 150 - ABOLIZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO EDILIZIO -

Al momento dell'entrata in vigore del presente RE sono abrogate tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia e sono con esso incompatibili, nonché il precedente RE.

art. 151 - VARIANTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO -

Quando ragioni contingenti lo richiedano, l'AC ha la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente RE.

Le modifiche si debbono apportare con lo stesso procedimento formale seguito per la loro approvazione.

COMMISSIONE EDILIZIA

****

art. 152 - COMPITI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -

1 - Per il controllo e la disciplina degli interventi edilizi ed urbanizzativi è istituita la Commissione Edilizia (CE) quale organo ordinario di consulenza tecnica dell'AC per i progetti e le questioni di interesse architettonico, edilizio ed urbanistico.

2 - La CE giudica la qualità architettonica ed urbanistica delle opere proposte, nonché la loro rispondenza agli strumenti urbanistici, al presente RE, alle disposizioni di legge e ad altri regolamenti.

3 - Compiuta istruttoria da parte dell'UTC e dell'Ufficiale Sanitario, la CE esprime pareri:
- sui progetti di massima di nuove opere;
- sulle richieste di autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria;
- sui progetti d'intervento che concernono edifici e manufatti esistenti (adeguamento igienico e tecnologico, consolidamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);
- sui progetti di nuova edificazione (di ampliamento, ricostruzione ecc.);
- sulle proposte di trasformazione urbanistica;
- sulle richieste di interventi minori;
- sulle proposte di demolizione;
- sulla natura di ubicazione dei servizi pubblici;
- sui progetti, pubblici o privati, di sistemazione delle aree verdi e di modifica del suolo;
- ed in genere, su tutto quanto può interessare l'igiene degli edifici, il decoro dell'ambiente urbano e la tutela del patrimonio storico-artistico.

4 - La CE esprime inoltre pareri:
- sul progetto di PIANO;
- sui PA e sulle varianti al PIANO vigente;
- sull'interpretazione delle norme di attuazione (NTA) dei piani urbanistici e delle altre norme riguardanti l'edilizia;

- sull'interpretazione, sull'esecuzione e sull'eventuale modifica del RE;
- sull'applicazione di tutte le predette norme ai casi concreti.

5 - Quando la CE ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, essa dovrà indicarne i motivi e potrà proporne il rinvio o prescriverne la modifica.

6 - Quando la CE esprime parere favorevole, sul progetto dovrà essere apposto il timbro della CE, la data di approvazione e la firma di un suo membro.

7 - La CE può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, i progettisti delle opere in esame, perché illustrino i progetti presentati.

8 - Pur rispettando la libera scelta dello stile architettonico, la CE deve accertare che gli edifici risultino intonati all'ambiente in cui s'inseriranno. Per questo motivo potranno, in sede di esame del progetto, prescrivere particolari esecutivi quali: tinte delle fronti, particolari tipi di materiali per i fabbricati, per le recinzioni e pavimentazione dei cortili, accessi ecc.. I suoi membri hanno libero accesso nella località e nel cantiere dove debbono eseguirsi o si eseguono le opere per le quali si chiede o si é ottenuta la CONC ed hanno il dovere di denunciare all'AC le eventuali infrazioni riscontrate.

art. 153 - FORMAZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -

1 - La CE si compone di membri di diritto e di membri elettivi. La composizione della stessa é deliberata dal CC su proposta della GM.
I membri elettivi debbono essere scelti tra i cittadini che hanno una sufficiente competenza tecnica, estetica e giuridica in materia edilizia e/od urbanistica.
I membri di diritto sono il Tecnico Comunale e l'Ufficiale Sanitario.
I membri elettivi, almeno in numero di quattro, durano in carica quanto il CC che li ha designati e sono rieleggibili. Si ritengono decaduti quei membri che si assentano per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

2 - Il Tecnico Comunale svolge la funzione di segretario della CE; egli riferisce sui progetti da esaminare e stende i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati da lui e dal Presidente ed approvati per iscritto dalla CE nella seduta successiva, prima di passare all'ordine del giorno.

3 - L'elezione dei membri é regolata dal RD n° 383/34; valgono per essi le norme di incompatibilità di parentela previste per gli Assessori (L n° 148/15, art. 136); inoltre, i Membri non possono essere rappresentanti di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sulla attività urbanistico-edilizia del Comune (circ. Min.LL.PP. n° 3968/66).

4 - I Membri decaduti vengono sostituiti con la medesima procedura e durano in carica fino al rinnovo di tutta la CE.
La CE é presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

art. 154 -FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -

1 - La CE si riunisce in seduta ordinaria, di norma, ogni 30 giorni, in giorni fissi, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta che il Presidente lo ritiene opportuno oppure lo richiedano per iscritto almeno tre membri elettivi.

Per la validità delle deliberazioni é necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voto, vale il voto del Presidente.

2 - Il Membro della CE deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell'area; oppure in quanto interessato all'esecuzione delle opere, o quando la pratica esaminata appartenga a parenti (sino al 4° grado) od affini (sino al 2° grado).
L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta.

3 - Le deliberazioni assunte con la partecipazione di Membri per i quali ricorrano presupposti per l'astensione dal voto, debbono essere annullate dal Presidente. Nel verbale della riunione deve riportarsi ogni volta la dichiarazione di tutti i membri sull'inesistenza di cause che li concernano.

4 - I Membri della CE hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità é fissata annualmente dal CC, insieme ai criteri di rimborso delle spese ai Membri che non risiedono nel Comune.

5 - Quando si debbano trattare argomenti di particolare importanza o che richiedano una specifica competenza, il Presidente può chiamare a far parte della CE, per il tempo necessario, uno o più esperti (che avranno solo voto consultivo), oppure richiedere la consulenza scritta.

ABBREVIAZIONI USATE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO

AC	Amministrazione Comunale
AP	Amministrazione Provinciale
ca	cemento armato
CE	Commissione Edilizia
CC	Consiglio Comunale
CONC	Concessione Edilizia
CR	Consiglio Regionale
CRC	Comitato Regionale di Controllo
DI	Decreto Interministeriale
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
GM	Giunta Municipale
GR	Giunta Regionale
GU	Gazzetta Ufficiale della Repubblica
L	Legge dello Stato
LE	Licenza Edilizia
LR	Legge Regionale
LUN	Legge Urbanistica Nazionale (n° 1150/1942)
LUR	Legge Urbanistica Regionale
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
PA	Piano Attuativo (PIP-PL-PLU-PP-PR-PZ)
PF	Piano di Fabbricazione
PIANO	Strumento Urbanistico vigente nel Comune (PF o PRG)
PIP	Piano Insediamenti Produttivi (865/1971)
PL	Piano di Lottizzazione d'iniziativa privata
PLU	Piano di Lottizzazione d'Ufficio
PP	Piano Particolareggiato
PR	Piano di Recupero (457/1978)
PRG	Piano Regolatore Generale
UTC	Ufficio Tecnico Comunale

ESTREMI DELLA PROCEDURA

Il presente Regolamento Edilizio é stato:

1) Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 60 in data 13/10/1984.
2) Pubblicato all'Albo Pretorio comunale il giorno di mercato 16/10/1984 (festivo o di mercato).
3) Approvato dal CRC nella seduta del 2/11/1984 con il n° 64943.
4) Approvato dal Presidente della GR con delibera n° IV 2332 in data 30/10/1985 ai sensi dell'art. 36 della Legge Urbanistica 17/8/1942, n° 1150.
5) Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/12/1985 al 27/12/1985.
   Esso é entrato in vigore il .....

Il Sindaco: Il Segretario Comunale:

INDICE ARTICOLI DEL R.E.

****

	art. R.E.
DISPOSIZIONI GENERALI -	
- natura, contenuto e limiti del R.E.	1
- osservanza del R.E.	2
- deroga	3
- interventi ed obblighi connessi	5
- definizione ed attuazione degli interventi	dal 6 al 21
- depositi all'aperto	22
- varianti al progetto	23
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA -	
- per interventi vari	dal 25 al 34
-autorizzazioni speciali	35
ADEMPIMENTO D'OBBLIGO -	
- richiesta della concessione o dell'autorizzazione	36
- adempimenti relativi la concessione	37
- adempimenti relativi all'isolamento termico	38
- impegnativa di osservanza dei vincoli di PIANO	39
- adempimenti relativi ai P.L.	40
- approvazione ed attuazione dei P.A.	41
RILASCIO ED USO DELLA CONCESSIONE -	
- esame delle richieste di concessione o di autorizzazione	42
- comunicazione dell'esito	43
- attuazione diretta delle opere urbanizzative	44
- rilascio della concessione	45
- carattere della concessione	46

- impugnazione della concessione 47

- scadenza della concessione 48

- annullamento della concessione 49

CONDUZIONE DEI LAVORI - VERIFICHE -

- richiesta punti fissi di allineamento e di quota 50

- inizio, esecuzione e termine dei lavori 51

- licenza di utilizzazione 52

- vigilanza sui lavori 53

- sospensione dei lavori 54

- contravvenzioni e sanzioni penali 55

- demolizione d'ufficio od acquisizione delle opere 56

PROGETTAZIONE DELLE OPERE - EDIFICI ABITATIVI -

- dimensione e dotazione minima degli alloggi 57

- caratteristiche dei locali di abitazione 58

- caratteristiche dei vani accessori di servizio e sottotetti 59

- aereazione ed illuminazione dei locali 60

- sotterranei, seminterrati e sottotetti 61

- servizi igenici degli alloggi 62

- locali di alloggi collettivi 63

- locali ad uso commerciale e laboratori artigianali 64

- depositi e magazzini 65

- edifici industriali e speciali 66

- edifici ad uso commerciale, direzionale ed esercizi pubblici 67

- indici urbanistici e parametri edilizi 68

- piani attuativi ed aree per standars urbanistici 69

- distacchi stradali 70

art. R.E.

- recinzioni 72
- zone di rispetto 73
- distanze tra fabbricati 74
- destinazioni d'uso 75
- zone "A" - nuclei di antica formazione - 76
- zone omogenee "B1" - di ristrutturazione - 77
- zone omogenee "B2" - di completamento - 78
- zone omogenee "B3" - di completamento - 79
- zone omogenee "C1" - di espansione - 80
- zone omogenee "C2" - di espansione - 81
- zone omogenee "C3" - per la ricezione turistica - 82
- zone "D1" - artigianali di ristrutturazione - 83
- zone "D2" - artigianali di completamento - 84
- zone "D3" - aree per attività prevalentemente commerciali 85
- zone "D4" - aree alberghiere preesistenti e per attività connesse 86
- zone omogenee "E1" - agricole a prato - 87
- zone "E2" - agricole boschive confermate - 88
- zone "E3" - aree da recuperare a bosco - 89
- zone "E4" - aree d'alto prato - 90
- zone "E5" - terreno roccioso ed aree d'alta quota - 91
- aree per stazione di partenza dell'impianto di risalita 92
- zone di rispetto cimiteriale 93
- zone a carattere sportivo ricreativo 94
- zone destinate ad edifici di uso pubblico 95
- immobili isolati (case sparse) 96

art. R.E.

- aree libere 97
- edifici non regolamentari 98
- trasposizioni volumetriche 99
- misure di salvaguardia 100
- norme generali per edifici rurali 101
- norme generali di sicurezza, prescrizioni generali dal 102 al 107
- elementi di aggetto dal 108 al 109
- opere in zone particolari - decoro degli edifici - intonacatura e tinteggiatura - manutenzione dei prospetti - iscrizioni - chioschi - dal 110 al 116
- requisiti vari - deflusso delle acque - fognature private - acque pluviali - dal 117 al 125
- misure di sicurezza - tutela pubblica incolumità - prevenzione infortuni - responsabilità - demolizioni e scavi - sgombero dei materiali - pulizia strade - occupazione suolo pubblico - rimozione opere su spazi pubblici - rinvenimento e scoperte - sistemazione marciapiedi - servitù pubbliche - attività produttive moleste - serbatoi oli combustibili - rifiuti solidi - recinzione e sistemazione aree inedificate - dal 126 al 144
- adeguamento edifici non regolamentari 145
- regolarizzazione depositi - risanamento abitazioni dal 146 al 147
- entrata in vigore del RE dal 148 al 151
- compiti, formazione funzionamento della C.E. dal 152 al 154